



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0013418-18/03/2008-1.2.3.3

**Parere UPPA n.21/08**

Ufficio del Difensore civico  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Consiglio regionale  
TRIESTE

p.c.

Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento RGS/IGOP  
ROMA

**OGGETTO:** congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – riflessi su conteggio ferie e tredicesima mensilità.

In riferimento alla lettera n. 3167/3081 – UD/07 del 5 dicembre 2007 e alle precedenti note, si espongono le seguenti considerazioni.

Il quesito è volto a conoscere se all'indennità spettante al personale che fruisce di congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 sia applicabile la medesima disciplina sul trattamento economico dei riposi e permessi riconosciuti per l'assistenza ai figli con *handicap* grave di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In particolare, il problema concerne gli effetti del congedo ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

L'istituto del congedo per assistenza al figlio disabile è stato previsto dall'art. 4 comma 2 *bis* della legge 8 marzo 2000 n. 53 successivamente integrato dall'art. 80 comma 2 della legge n. 388 del 2000 con l'inserimento nel medesimo articolo del comma 4 *bis*.

Con l'emanazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nell'art. 42 ("riposi e permessi per i figli con *handicap* grave") sono stati raccolti vari istituti diversi tra loro tutti finalizzati alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità. La disciplina del congedo in questione è stata inserita nel comma 5 del predetto articolo, che ha previsto il diritto ad un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e la copertura del periodo di congedo mediante contribuzione figurativa.



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 2007 nell'evidenziare la *ratio legis* dell'istituto in esame lo definisce "*congedo straordinario retribuito*", evidenziando che sulla base delle norme sopra citate (la l. n. 53 del 2000, la l. n. 388 del 2000, il d.lgs. n. 151 del 2001) "*si è attribuita la possibilità di fruire di un congedo di durata analoga a quello previsto per gravi motivi familiari – assistito dal diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa – ai lavoratori dipendenti pubblici e privati i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave.*"

Sulla diversa natura di congedo e permesso si rileva quanto espresso nel parere n. 3389 del 2005 dal Consiglio di Stato, secondo il quale "*il congedo parentale è costituito dalla cesura totale della prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi. L'astensione determina uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua piena reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. I permessi sono assenze temporalmente assai limitate e brevi. Esse si collocano nell'ambito di una sostanziale continuità.*"

Ciò posto, ad avviso dello scrivente, al trattamento economico relativo al congedo in oggetto si applica quanto previsto dall'art. 34 comma 5 decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, espressamente richiamato dall'art. 43 del medesimo decreto.

Pertanto i periodo di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Francesco Verbaro